



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione II

M. TRA-SISTRA
Direzione Generale della Sicurezza Stradale
SISTRA_DIV2

REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0004194-04/08/2011-USCITA
23.19.15

CONFTRASPORTO
Piazza G.G. Belli n. 2
00153 ROMA
C.a. Dott. Pasquale RUSSO

Oggetto: chiarimenti in merito alla deroga ai divieti di circolazione per i veicoli per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP. (Vs. Rif. Prot. n. 64-011 del 21 luglio 2011).

Con riferimento alla nota in oggetto, si puntualizza quanto segue.

La ratio della norma, e cioè il permesso alla circolazione di veicoli che trasportino generi di prima necessità o merce considerata quale "deperibile" – surgelata o non - è da individuare nella volontà di non interrompere la fornitura delle merci indispensabili o interrompere il trasporto di quelle che altrimenti andrebbero a male (per es. non si può certo pretendere che un autocarro resti fermo per un giorno o due lontano dal deposito con il gruppo frigorifero acceso). Tant'è vero che l'art 3 del citato D.M. recita: *"Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi"*.

Comunque, appare evidente che la deroga di cui trattasi è applicabile solamente quando siano rispettate le condizioni oggettive richiamate alla lettera q) dell'art. 3, del DM 14 dicembre 2010, e cioè il trasporto per sole derrate alimentari deperibili e l'utilizzo di un veicolo adibito al trasporto in regime di temperatura controllata (ATP).

Per quanto concerne le sostanze alimentari deperibili che devono essere trasportate con veicoli classificati secondo A.T.P, si rimanda a quanto già affermato dal Ministero scrivente con nota Prot. n. 0666/4203/14(2) - A104 del 18 settembre 1985 – che si trascrive di seguito - che, tra l'altro, richiama anche i prodotti congelati come merce potenzialmente deperibile.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione centrale - Div. 42
Prot. n. 0666/4203/14(2) - A104
Roma, 18 settembre 1985

OGGETTO: Autoveicoli per il trasporto di sostanze alimentari deperibili.

In relazione al quesito posto da codesto Ufficio, si chiarisce:
la necessità di trasportare le sostanze deperibili destinate alla alimentazione umana con veicoli classificati secondo A.T.P. non deriva dalla quantità della sostanza trasportata, ma dal tipo e confezionamento della sostanza; la Direzione Generale Igiene, Alimenti e Nutrizione del Ministero della Sanità ha in corso di emanazione una circolare indirizzata alle USL che disciplina l'intera materia. Dai contatti avuti con la predetta Direzione Generale è stato intanto possibile formulare un primo elenco di sostanze alimentari deperibili che devono essere trasportate con veicoli classificati secondo A.T.P., elenco che si trasmette in allegato.

IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Franco R. Rossi

Allegato I alla Lett. prot. n. 0666/4203/14(0) del 18/09/1985
SOSTANZE DEPERIBILI DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
TRASPORTABILI IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA

- latte alimentare,
- latte concentrato parzialmente disidratato,
- latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore, latte aromatizzato,
- latte pastorizzato,
- bevande a base di latte,
- creme di latte,
- sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche, burro,
- burro anidro liquido (mezzo calorifero),
- carni fresche,
- carni congelate,
- prodotti ittici freschi,
- tutti gli alimenti congelati e surgelati (compresi i gelati, i succhi di frutta, le uova sgusciate, frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame branchi),
- formaggi freschi,
- ricotta,

e comunque tutte le sostanze deperibili per le quali è necessario il mantenimento di una determinata temperatura.